

2 Ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria (OIPPrim), RS 916.020.1

2.1 Situazione iniziale

L'OIPPrim completa l'ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim; RS 916.020) e precisa le esigenze in materia di igiene e di tracciabilità che le aziende dedite alla produzione primaria sono tenute a rispettare. Le due ordinanze riprendono le disposizioni concernenti la produzione primaria del [Regolamento \(CE\) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari](#)¹.

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 e l'OIPPrim sono inclusi nell'accordo agricolo tra la Svizzera e l'Unione europea (UE)², all'appendice 6 (prodotti di origine animale) dell'allegato 11 (misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale).

2.2 Sintesi delle principali modifiche

La modifica proposta è basata sul [Regolamento \(UE\) 2021/382 della Commissione europea](#)³, che modifica gli allegati del Regolamento (CE) n. 852/2004, segnatamente per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari. Si tratta di precisare le esigenze in materia di igiene per prevenire o limitare la presenza di sostanze che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderabili nelle attrezzature, nei contenitori, nelle casse e nei mezzi di trasporto utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento delle derrate alimentari. Questa modifica riguarda sia la produzione primaria (all. 1) sia le altre fasi della catena alimentare (all. II) e verrà ripresa anche nell'ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (ORI; RS 817.024.1), con il pacchetto di ordinanze «Stretto 4» sul diritto alimentare. Fa seguito a:

- l'aggiornamento, a ottobre 2014, da parte dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) del suo parere scientifico sulla valutazione delle derrate alimentari e degli ingredienti alimentari allergenici a fini di etichettatura⁴, dove ha concluso che, anche se le allergie alimentari toccano una quota relativamente esigua della popolazione (tra il 3 e il 4 % in Europa), una reazione allergica può essere grave o potenzialmente mortale e che è sempre più evidente che le persone che soffrono di allergie o di intolleranze alimentari vedono la loro qualità di vita considerevolmente ridotta;
- l'adozione, a settembre 2020, da parte della Commissione del Codex Alimentarius di un codice di condotta concernente la gestione degli allergeni alimentari destinato ai gestori del settore alimentare ([CXC 80-2020](#)).

2.3 Commento ai singoli articoli

Art. 1 e 2, nuovo cpv. 1 bis

Il nuovo capoverso prevede che le attrezzature, i contenitori, le casse e i mezzi di trasporto utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento di un prodotto che può provocare allergie non possono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento di derrate alimentari che non contengono il prodotto in questione senza essere stati puliti e controllati almeno per verificare l'as-

¹ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/382, GU L 74 del 4.3.2021, pag. 3

² Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

³ Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la redistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare, GU L 74 del 4.3.2021, pag. 3

⁴ European Food Safety Authority (EFSA), [Scientific Opinion on the evaluation of allergenic foods and food ingredients for labeling purposes \(europa.eu\)](#), EFSA Journal 2014;12(11):3894, DOI: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2014.3894>

Ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria

senza di scarti visibili di tale prodotto. Corrisponde al capoverso 5^{bis} introdotto all'allegato I parte A sezione II del Regolamento (CE) n. 852/2004 tramite il Regolamento (UE) 2021/382. Rimanda alla lista dei prodotti che possono provocare allergie di cui all'allegato 6 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16). A livello di produzione primaria, si tratta dei prodotti seguenti:

- prodotti animali: latte, uova, pesce, crostacei, molluschi;
- prodotti vegetali: cereali contenenti glutine (frumento, segale, orzo, avena), soia, frutta a guscio (nocciole, noci, ecc.), arachidi, sedano, senape, semi di sesamo, lupini.

Articoli 5 e 6

Il titolo degli articoli 5 e 6 e l'articolo 5 capoverso 1 sono adeguati per precisare il tipo di produzione (vegetale o animale) interessato.

2.4 Ripercussioni

2.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

2.4.2 Cantoni

Le modifiche proposte non hanno un impatto rilevante sui Cantoni. La pulizia delle attrezzature viene già controllata durante i controlli dell'igiene nelle aziende agricole. Gli ispettori dovranno prestare particolare attenzione a questo punto di controllo e garantire che i gestori siano consapevoli della loro responsabilità nel proteggere la salute dei soggetti allergici.

2.4.3 Economia

Le modifiche proposte non hanno un impatto rilevante sull'economia. Gli operatori del settore della produzione primaria sono già tenuti a pulire regolarmente le attrezzature utilizzate. Dovranno prestare particolare attenzione alla pulizia di quelle utilizzate per prodotti che possono provocare allergie.

2.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono in linea con la legislazione europea in materia di igiene alimentare. Sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro del diritto internazionale, in particolare dell'accordo agricolo tra la Svizzera e l'UE. Sono mirate a un adeguamento autonomo del diritto svizzero in modo che possa essere considerato equivalente a quello europeo in occasione di un prossimo aggiornamento del contenuto dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo.

2.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2.7 Basi legali

Articoli 4 capoverso 4 e 5 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (RS 916.020) e articolo 42 capoverso 6 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sugli alimenti per animali (RS 916.307).